



COMUNE DI BERGAMO

Direzione Società partecipate, tributi e commercio
Servizio commercio, suolo pubblico ed eventi
P.zza Matteotti, 3 – 24100 Bergamo
Tel. 035.399350 – fax 035.399185
Mail commercio@comune.bg.it
PEC sportello.unico@cert.comune.bergamo.it

ORDINANZA

Bergamo, 29 dicembre 2020

Oggetto: Proroga, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, del mantenimento a titolo gratuito dei dehors autorizzati sul territorio cittadino di cui all'Ordinanza sindacale n. 023 del 17 maggio 2020.

IL DIRIGENTE

VISTO l'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto "Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove:

- *"Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività (...), danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico"* erano stati esonerati dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per il periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 31 ottobre 2020, quindi anche con riferimento alla collocazione di dehors sul suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- per il medesimo periodo 1° maggio 2020-31 ottobre 2020, era stata disposta la semplificazione della procedura per l'ottenimento di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o per l'ampliamento delle superfici già concesse;

RILEVATO che, con riferimento alla disciplina sopra evidenziata, l'articolo 109, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha successivamente prorogato il suddetto termine del 31 ottobre 2020 alla data del 31 dicembre 2020;

RILEVATO, altresì ora, che l'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha ulteriormente prorogato il termine del 31 dicembre 2020 alla data del 31 marzo 2021, stabilendo, nel dettaglio, l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che i provvedimenti normativi di cui sopra sono stati adottati con finalità di prevenzione e tutela della salute consentendo di ampliare il più possibile gli spazi aperti funzionali all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in modo da favorire il cosiddetto distanziamento sociale ed evitare che tali attività si svolgano all'interno di ambienti chiusi;

RITENUTO, con riferimento alle concessioni di suolo pubblico già autorizzate, a norma dell'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto "Rilancio"), fino alla data del 31 ottobre 2020, e successivamente prorogate dall'articolo 109, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, di recepire, mediante il presente provvedimento, la proroga normativa al 31 marzo 2021 di cui al sopra citato articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

la proroga, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, del mantenimento a titolo gratuito dei dehors autorizzati a favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio cittadino, alle condizioni tutte inserite nell'ordinanza sindacale n. 023 del 17 maggio 2020 e nelle concessioni di suolo pubblico rilasciate ad ogni gestore delle suddette attività di somministrazione di alimenti e bevande, e prevedendo altresì la possibilità di ulteriore proroga in conformità con l'adozione di eventuali successivi atti normativi nonché di adeguarne l'applicazione, anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica da COVID-19 in corso, con espressa eccezione dei dehors originariamente collocati sulle corsie preferenziali dedicate agli autobus di linea.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con il pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DA ATTO

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

INFORMA

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il dirigente
Dr. Corrado Viscardi*

* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82